

Coronavirus: le novità per giustizia e sanità

Deposito degli atti tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza, scudo penale per chi inocula il vaccino e cambio di mansioni per i sanitari che rifiutano la vaccinazione.

Publicato il 01/04/2021



Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 marzo, ha approvato un d.l. che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici. Scudo penale per i sanitari che inoculano il vaccino e cambio di mansioni quelli che rifiutano l'inoculazione sulla propria persona. Inoltre, è stato precisato che il deposito di atti, documenti e istanze, si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Sommario

[Proroghe](#)

[Scuola](#)

[Scudo penale per chi inocula i vaccini](#)

[Vaccino a medici e sanitari](#)

[Manifestazione del consenso a ricevere il vaccino](#)

[Giustizia](#)

[Elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal](#)

[Ministero della giustizia](#)

[LSU, LPU, Terzo Settore](#)

[Proroghe](#)

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo d.l.) e di alcune misure già previste dal [d.l. 13 marzo 2021, n. 30](#). In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

[Scuola](#)

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica delle primarie e del primo anno delle secondarie di primo grado (scuole medie). Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, assicurando in ogni caso la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

[Scudo penale per chi inocula i vaccini](#)

Viene esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose posti in essere nel periodo emergenziale, quando le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul portale del Ministero della salute.

[Vaccino a medici e sanitari](#)

Il d.l. introduce disposizioni preordinate a garantire l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni, ovvero sospensione della retribuzione). Più in dettaglio, l'adozione di un atto di accertamento da parte dell'ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L'Ordine professionale di appartenenza (del medico o del sanitario) comunica tale sospensione e, ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, col trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a differenti mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

[Manifestazione del consenso a ricevere il vaccino](#)

Il d.l. stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

[Giustizia](#)

Vengono prorogate al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Inoltre, il d.l. prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

- 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei

servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

- 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria precedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.

[Elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia](#)

I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali, possono disporre, per consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 150 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l.

[LSU, LPU, Terzo Settore](#)

Inoltre, le nuove disposizioni adottate dal Governo, stabiliscono:

- la proroga al 31 maggio 2021 del termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'estensione agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) della disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

(da www.altalex.com)